

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
ex art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 16 del mese di aprile dell'anno 2020 in modalità telematica si sono incontrati:

L'azienda Leonet4Cloud Srl, rappresentata dal Sig. Giuliano Nannelli.

Filcams CGIL rappresentata da Sandro Pagaria

Fisascat CISL rappresentata da Aurora Blanca

Uiltucs rappresentata da Antonio Vargiu

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda Leonet4Cloud Srl, con sede legale in Empoli (Fi), Via Piovola n. 138, che applica il CCNL Terziario Confcommercio sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 105 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.



PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda Leonet4Cloud Srl, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato una riduzione sostanziale dell'attività lavorativa;
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato dal 14 aprile, proseguendo in modo flessibile e in relazione ai futuri contesti socio-economici nazionali, fino alla data massima del 31 agosto 2020, garantendo altresì l'utilizzo dello strumento per n. 9 settimane massime relativamente alle unità produttive indicate nell'Allegato 1. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
- b) La causa per la quale si richiede Cassa Integrazione Guadagni in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 14/04/2020 per n. 9 settimane e per n. 105 lavoratori operanti presso le unità produttive indicate nell'Allegato 1. Le Parti convengono che la sospensione



avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere, salvo diverse esigenze tecnico organizzative.

- e) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con un preavviso di almeno 48 ore;
- f) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- g) Al fine di assicurare comunque una continuità di reddito ai dipendenti sufficiente, la società anticiperà, ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda o accantonata al fondo di Tesoreria; per i lavoratori senza disponibilità di TFR, la Società erogherà, a richiesta, anticipazioni della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati;
- h) L'Azienda garantirà inoltre la piena maturazione dei ratei quali ferie, permessi, mensilità aggiuntive e Tfr durante la vigenza della cassa integrazione.
- i) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- j) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- k) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Con la sottoscrizione del presente verbale d' accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto di cui all'art. 14 D.Lgs. 148/2015 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015, così come modificati dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

